

I consorzi agrari sono cooperative a mutualità prevalente

I consorzi agrari devono essere considerati cooperative a mutualità prevalente.

Lo ha stabilito un emendamento presentato dal Governo al disegno di legge stralcio sull'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia (1441-ter, collegato alla finanziaria) e approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera.

Il provvedimento, che dovrà adesso essere confermato dall'Aula di Montecitorio e, successivamente passare al Senato è contenuto nell'Art. 5-bis (Disciplina dei consorzi agrari) e recita testualmente: "Al fine uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono società', cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Secondo il sottosegretario alle Politiche agricole Antonio Buonfiglio, l'emendamento approvato "restituisce agli agricoltori un loro patrimonio, come era stato chiesto da tutte le categorie. Ciò consentirà di portare avanti politiche come quelle di filiera corta e contro le speculazioni assolutamente necessarie.